



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA MEDICA

*Emanato con Decreto 4 dicembre 2013, n. 1452
Entrato in vigore il 20 dicembre 2013*



UFFICIO FORMAZIONE POST LAUREAM

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 219061-9062 – Fax +39 0332 219059

Email: post.lauream@uninsubria.it – PEC: atenco@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 – Codice IPA USIns

Chiaramente Insubria!

Piano I

Orari al pubblico

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 9.30 – 12.00

Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DELL'AREA MEDICA**

INDICE

PREMESSE	4
TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE	4
Art. 1 - Organi della Scuola.....	4
Art. 2 - Direzione della Scuola	4
Art. 3 - Consiglio della Scuola	4
Art. 4 - Corpo docente	5
Art. 5 - Scuole Federate.....	5
TITOLO II – AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA	5
Art. 6 - Ammissione.....	5
Art. 7 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale.....	5
Art. 8 - Tasse.....	6
Art. 9 - Frequenza	6
Art. 10 - Modalità di rilevazione delle presenze	6
Art. 11 - Assenze per malattia	6
Art. 12 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità.....	7
Art. 13 - Assenze giustificate	8
Art. 14 - Assenze ingiustificate.....	8
Art. 15 - Recupero dei periodi di sospensione.....	8
Art. 16 - Mensa e camici.....	8
Art. 17 - Idoneità alla mansione specifica.....	8
Art. 18 - Trasferimento.....	9
Art. 19 - Rinuncia e decadenza.....	9
TITOLO III – FORMAZIONE.....	10
Art. 20 - Formazione nella rete formativa.....	10
Art. 21 - Formazione fuori rete formativa.....	10
Art. 22 - Formazione e attività didattica formale	10



Art. 23 - Formazione e attività assistenziale.....	10
Art. 24 - Attività di tutoraggio.....	10
Art. 25 - Libretto di formazione specialistica.....	11
TITOLO IV - VALUTAZIONE.....	11
Art. 26 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo	11
Art. 27 - Esame di diploma.....	12
Art. 28 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante	13
TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ	13
Art. 29 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale	13
Art. 30 - Attività intramoenia	13
Art. 31 - Incompatibilità.....	13
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	14
Art. 32 - Disposizioni finali.....	14



PREMESSE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica (di cui al D. Lgs. n. 368/99) e, per quanto compatibili, gli indirizzi tecnici ai quali sono ammessi laureati non medici e la scuola di specializzazione in Ortognatodonzia.
2. I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di specializzazione sono considerati studenti dell'Ateneo.
3. Ai medici in formazione specialistica non può essere conferito il titolo di medico frequentatore da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
4. L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite per ciascun anno, con decreto ministeriale. Per gli iscritti prima dell'a.a. 2006/2007 il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di norma, per ciascun anno accademico il 1 novembre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46, comma 2 del D. Lgs. n. 368/1999.
5. Il presente regolamento è coerente con il contratto dei medici in formazione specialistica di cui al DPCM del 6 luglio 2007.
6. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università degli Studi dell'Insubria; per quanto riguarda le scuole aggregate si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi che ne regolano il funzionamento.

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 1 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 2 - Direzione della Scuola

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un Docente di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola.
2. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. Per l'elezione del direttore della Scuola si rimanda alle norme del Regolamento generale di Ateneo e dello Statuto dell'Università.

Art. 3 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto dai professori e ricercatori universitari titolari di insegnamenti e da una rappresentanza elettiva degli specializzandi stabilita dal regolamento generale di ateneo.
2. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.
3. Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.
4. In particolare, il Consiglio della Scuola determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la loro rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.



Art. 4 - Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione e' costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni.
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 5 - Scuole Federate

1. In caso di federazione fra più scuole della stessa tipologia di diversi Atenei si rinvia agli accordi di collaborazione interuniversitaria che regolano i rapporti fra di esse.

TITOLO II – AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 6 - Ammissione

1. L'ammissione alle Scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
2. Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:
 - a. posti ordinari con finanziamento ministeriale;
 - b. posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
 - c. posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da enti pubblici o privati.
4. L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.

Art. 7 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione.



2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad un'unità operativa nella quale sta svolgendo, attualmente ed a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta, ove poter sviluppare interamente il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento, e che è interesse preminente della struttura di afferenza il conseguimento della specializzazione.
3. Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che il medico in formazione specialistica possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola ed adottare in caso contrario eventuali provvedimenti integrativi.
4. Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.
5. Per il conseguimento del titolo di specialista il suddetto medico in formazione specialistica deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.

Art. 8 - Tasse

1. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.

Art. 9 - Frequenza

1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica formale.
2. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo.

Art. 10 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario, che possono prevedere anche la timbratura.
2. Il Direttore della Scuola acquisisce dalla struttura dove il medico in formazione svolge attività professionalizzante gli accertamenti di frequenza.

Art. 11 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.



3. I giorni di assenza per malattia debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.
4. Al fine del computo del periodo di compimento (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

Art. 12 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.
3. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione secondo le disposizioni definite nell'art. 16-17-20 del D.Lgs. 151-2001 ed in particolare:
 - a. a tre mesi dalla data presunta del parto e per i successivi tre mesi dopo il parto quando:
 - Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
 - quando le condizioni di lavoro sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
 - quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 12.
 - b. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.
 - c. a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
4. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
5. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto ed avrà durata di almeno cinque mesi.
6. Decorso il cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola ed all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
7. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di atti-



vità, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, per poter essere ammessi all'esame finale. Fatto salvo che la sospensione retribuita è riferita ad un periodo complessivo massimo di un anno, per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Art. 13 - Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica, e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

Art. 14 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.
2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art. 15 - Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.
2. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.
3. Durante il recupero dei periodi di sospensione, l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 16 - Mensa e camici

1. Per quanto riguarda l'accesso alla mensa e la dotazione di camici, si rimanda al protocollo di intesa Università Regione e/o appositi accordi tra Azienda Ospedaliera e Università.

Art. 17 - Idoneità alla mansione specifica

1. Il medico in formazione specialistica dopo l'immatricolazione deve presentarsi presso l'Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera sede della Scuola, al fine di sottoporsi agli



accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio nel caso diventino garanti per convenzione della sorveglianza sanitaria dello specializzando. I relativi certificati devono essere prodotti alla Direzione della Scuola non appena concluso il procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie. Al riguardo il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni.

Art. 18 - Trasferimento

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.
2. Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico per ogni coorte.
3. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:
 - a. parere positivo del Consiglio della Scuola dell'Università degli Studi dell'Insubria,
 - b. nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione,
 - c. nulla osta della Segreteria amministrativa dell' Ateneo di destinazione.
4. Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi dell'Insubria è necessario presentare apposita istanza all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico per ogni coorte, corredato del parere positivo del Consiglio della Scuola cui il medico risulta iscritto.
5. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica del fatto che il numero degli iscrivibili previsto non sia già saturato ed all'ottenimento del nulla osta da parte della scuola di destinazione.
6. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
7. Per il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita di medici in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale, deve essere acquisito il parere vincolante dell'ente finanziatore.

Art. 19 - Rinuncia e decadenza

1. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università ed alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. Chi rinuncia all'iscrizione ad una Scuola di specializzazione può iscriversi ad un'altra Scuola senza dover restituire le rate di trattamento economico precedentemente percepite.
2. Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:
 - a. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - b. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comportamento in caso di malattia;
 - c. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.
3. La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.



TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 20 - Formazione nella rete formativa

1. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.
2. Ai fini di una completa ed armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
3. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Art. 21 - Formazione fuori rete formativa

1. Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.
2. Previa approvazione del Consiglio della Scuola, sono altresì possibili periodi di stage sul territorio nazionale per una durata non superiore a dodici mesi nell'arco degli anni di durata della Scuola.
3. In entrambi i casi la copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

Art. 22 - Formazione e attività didattica formale

1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.

Art. 23 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
2. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
4. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Art. 24 - Attività di tutoraggio



1. Il tutor è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove svolgono l'attività gli specializzandi, al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.
2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.
3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
4. A ciascun medico in formazione viene assegnato un tutor. In caso di rotazione, al medico in formazione viene assegnato un tutor per ciascun periodo di rotazione. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
5. Sono compiti principali del tutor:
 - a. essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - b. concorrere al processo di valutazione dello specializzando.
6. E' prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.

Art. 25 - Libretto di formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art.38, comma 2 del D.Lgs n. 368/99, dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.
2. Le attività e gli interventi sono controfirmati dal medico in formazione specialistica, dal tutor e dal responsabile dell'unità operativa presso cui il medico in formazione svolge la sua attività.
3. Il libretto va redatto anche da parte dei medici in formazione specialistica di ruolo presso strutture del SSN, ed è controfirmato dal loro diretto superiore.
4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.
5. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.
6. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione. Al termine del corso di studio, i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università.
7. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

TITOLO IV - VALUTAZIONE

Art. 26 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.



3. Per sostenere l'esame di profitto il medico in formazione deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Gli esami di profitto si svolgono di norma nelle sessioni stabilite annualmente dal Senato Accademico.
4. L'esame di profitto deve essere sostenuto durante gli ultimi due mesi del corrispettivo anno di corso.
5. Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del Dlgs. n. 368/99 il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta la risoluzione anticipata del contratto, salvo periodi di sospensione da recuperare, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.
6. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione.
7. Detti appelli straordinari si terranno non prima degli ultimi due mesi di recupero del periodo di sospensione.
8. Ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Regolamento Didattico d'Ateneo, le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento, su proposta dei Direttori delle Scuole di specializzazione.

Art. 27 - Esame di diploma

1. Il medico in formazione specialistica, dopo il completamente e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale.
2. Essa consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
3. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.
4. La discussione della tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto, ovvero dalla data di scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratto, e deve concludersi entro massimo 30 giorni dalla conclusione del corso.
5. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
6. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
7. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a. malattia;
 - b. caso fortuito o forza maggiore.
8. In tali casi, il candidato interessato, dovrà presentare idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
9. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.
10. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio della Scuola stessa e sono composte di norma da non meno di sette membri, scelti tra professori e/o ricercatori titolari di insegnamenti nel corso afferenti ai Dipartimenti unici, principali, o associati alla Scuola.
11. Il Consiglio della Scuola, in casi particolari con delibera motivata, può prevedere Commissioni composte da un numero inferiore di membri e comunque mai meno di cinque.



12. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola o il professore di ruolo di più alto grado accademico.
13. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
14. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
15. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 28 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ

Art. 29 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione al Consiglio della Scuola.

Art. 30 - Attività intramoenia

1. Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l'attività.

Art. 31 - Incompatibilità

1. Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero.
3. Ai sensi del D.M. 45 del 8/2/2013 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato



- presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
- b. la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
 - c. il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica ed attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - d. nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per gli Studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria e dalla normativa nazionale vigente in materia.